

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

Prot.n. 2058

Brindisi, li 4/1/1957

AL SIG. DELLO IACO COSIMO
VIA Rizzo

S. PIETRO VERNOTICO

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Ima 17

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.-

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. DELLO JACO Conimo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO V. Co

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5,576 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 19 ed 32 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 666

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 19.000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. DELLO IACO Commo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO V. CO

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 5.576 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959 19 al N. 11

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

V. DIETTER

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. Gello Isao Orino

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 / Adel 1^o lotto
di Case Popolari nel Comune di S. Pietro Lemotico

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 5.546 mensili anticipate. 66912

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58.

I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1958 al N. 1668

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I.L. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e. (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o. denunziant. e. (3) ed il

Sig. RIZZO GIOVANNI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. A/5 del 1.º lotto
di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO VERNOTICO

Durata della locazione : dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 6060 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 672 20160

Non censiti in catasto
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Att. privati, ed esatto lire quattroccecento #

(*) Bollo a calendario.

IL C. DIRETTORE
CARMINE MAGNANTE

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Colasso)

Giovanni Colasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Comune di **S. PIETRO VERNOTICO**
Provincia di **BRINDISI**

CASELLARIO
GIUDIZIALE

Richiesta di Certificato Penale

(in carta libera)

Al nome di (cognome e nome)

di *fu*

Annibale

e di *fu*

Dalla Emilia

nato il

6.10.

19

33

in

Cellino Marco

Provincia di

si richiede il certificato (generale,

penale o di capacità civile)

per (motivo della richiesta)

penale

uso assegnazione alloggi

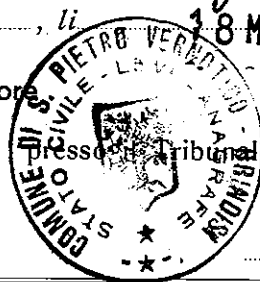
S. PIETRO VERNOTICO

, li

18 MAG 1956

19

il Procuratore



presso il Tribunale di

BRINDISI

UFFICIALE
DI ANAGRAFE DELEGATO

ATTESTAZIONE PENALE

TRIBUNALE DI

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale al nome suindicato

RISULTA:

Nulla

18 MAG. 1956



Fino *Dalla*



Comune di San Pietro Vernotico

PROVINCIA DI BRINDISI

CERTIFICATO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE
DI ANAGRAFIA **IL SINDACO** DEL COMUNE SUDETTO

riscontrato il registro della popolazione,

Certifica

che Dello Laco Cosimo di —
e di —, nato a Cellino S. Marco
il 6.10.1933, è residente e domiciliato in questo Comune sin
dal 22.3.1951 con abitazione in Via San. Pietro V. N. 25

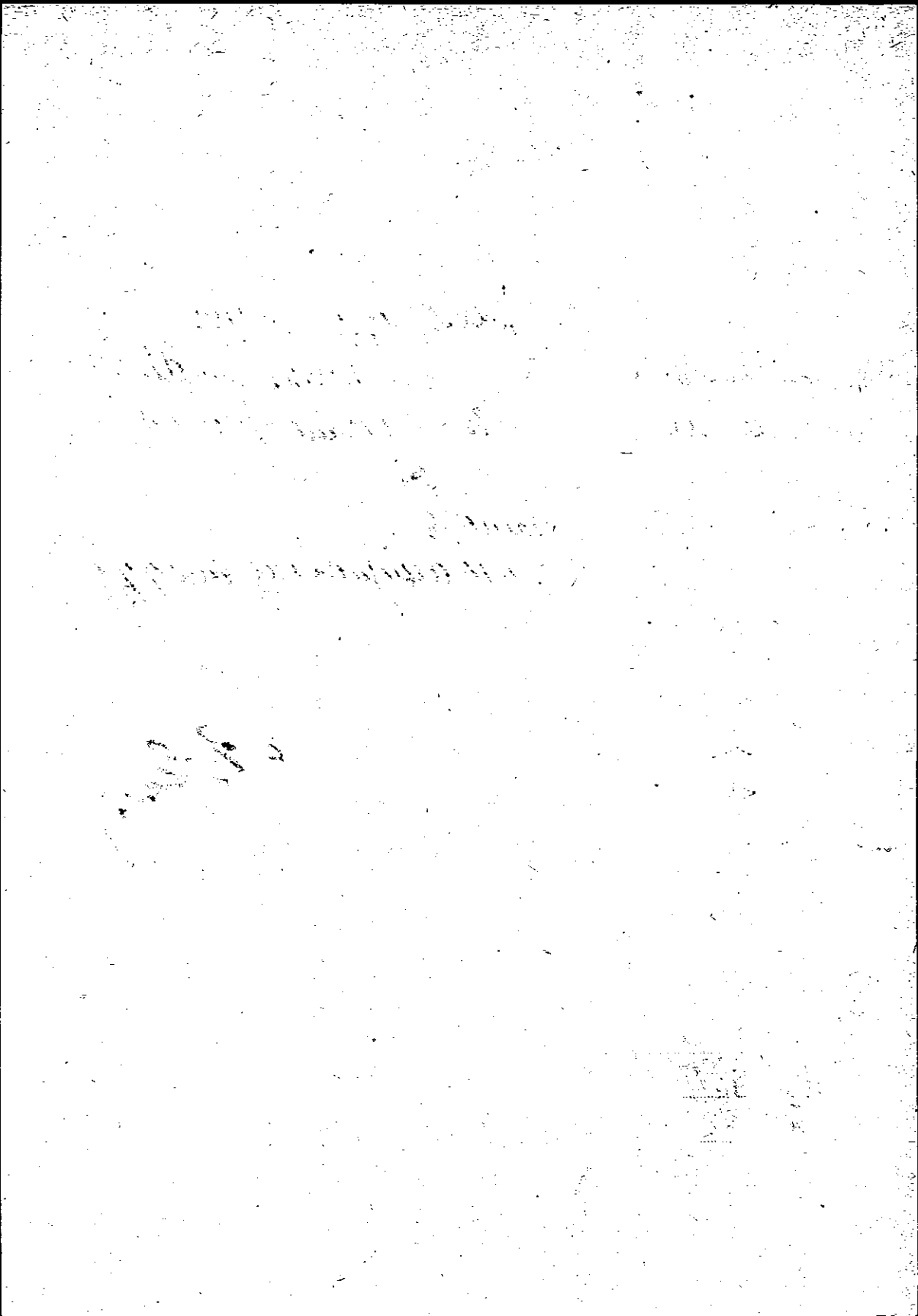
Rilasciata in carta libera per uso assegnazione alloggi

S. Pietro Vernotico, li 18 MAG 1956 195

Il Compilatore respons.



L'UFFICIALE
DI ANAGRAFIA **IL SINDACO**





C.F. - Brindisi

331P

23 MAR 1968

1968

23-3-1968

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
BARI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE
DI
BRINDISI

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI DI

B R I N D I S I

N. di Prot. Sez.

Risposta al foglio del

N. Div. Sez.

ALLEGATI N.

OGGETTO: Commissione Provinciale Assegnazione alloggi econo-
mici e popolari - D.P.R. 23/5/1964, n.655 - Richiesta di
cambio alloggio popolare -

Con riferimento alla nota in data 23 febbraio
1968, si informa che il Sig. Rizzo Giovanni domicia-
liato in S. Pietro Vernotico - 1° Lotto Case Popola-
ri - Via Arezzo, Int.5 - ha dichiarato in data 16/3
1968 di rinunciare al cambio dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo D'AMELJ MELODIA)

11. 10. 1964
11. 10. 1964
11. 10. 1964

- 11. 10. 1964
11. 10. 1964 - 11. 10. 1964
11. 10. 1964 - 11. 10. 1964

11. 10. 1964
11. 10. 1964
11. 10. 1964
11. 10. 1964
11. 10. 1964

11. 10. 1964
(11. 10. 1964)

I.A.C.P. - Brindisi

5 GIU. 1968



5160

PROG. N.

MINISTERO DELL'INTERNO PUBBLICO

PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
BARI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE
DI
BRINDISI
e.p.c.

N. 114 di Prot. Sez.

Risposta al foglio del

N. Div. Sez.

ALLEGATI N.

OGGETTO: D.P.R. 23/5/1964, n. 655 - Comm/ne Prov/le Asse/ne
alloggi economici e popolari - Assegnazione Alloggio Popo-
lare - Lotto 1 - Scala A/2 - Ricorso -

-AL SIG. RIZZO GIOVANNI
Via P.G. Rizzo, 89
Lotto A - Int. 5
S. PIETRO VERNOTICO

-AL SIG. PRESIDENTE DELLO
I.A.C.P. DI
BRINDISI

-AL SIG. VICE PRESIDENTE
DELL'I.A.C.P. DI
BRINDISI

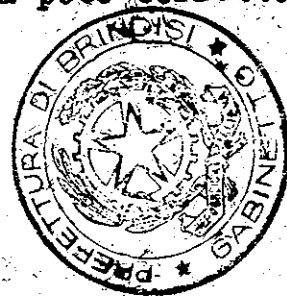
Si informa la S.V. che la Commissione Provinciale,
nella seduta del 30 maggio u.s. ha esaminato il suo espo-
sto, pervenuto con raccomandata del 28/5/1968.-

In tale seduta avendo rilevata la perfetta regola-
rità degli atti relativi alla assegnazione di cui in og-
getto, ha deciso di archiviare il ricorso in quanto non
vi sono provvedimenti da adottare.-

IL PRESIDENTE
(Dr. Vincenzo D'AMELJ MELODIA)

3
qui di seguito si forniscono le chieste informazioni sul conto del Sig.
DELLO IACO Cosime di Annibale e di D'Attis Emilia, nato a Celline S.Marco il
6-10-1933, residente a S.Pietro Vernotico alla via Manzoni n.43, manovale, nul-
latenente:-

- 1°)-il reddito complessivo del nucleo familiare, si aggira sulle L.20 - 25 mi-
la mensili;
- 2°)-il nucleo familiare del richiedente, si compone come appresso:
 - moglie-GIORGIANI Ines di Marco e di Faggiano Giuseppa, nata a S.Pietro V.
il 20-3-1928, ivi residente, contadina;
 - figlio-DELLO IACO Annibale, nato a S.Pietro V., il 5-12-1951, ivi residente;
 - figlia-DELLO IACO Anna, nata a S.Pietro V., il 3-9-1954, ivi residente;
- 3°)-ha necessità dell'alloggiò, anche perchè il proprietario dello stabile che
stesso occupa ha necessità di detto fabbricato, per uso familiare;
- 4°)-abita l'attuale casa da circa 7 mesi. Detta abitazione è composta di due
vani e cucina, soddisfacente per il richiedente;
- 5°)-E' individuo indesiderabile, per il suo tenore di vita poco corretto ed è
nullatenente;
- 6°)-Di normale moralità è non si ritiene solvibile.-



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---0---

Prot. n° 5812

Brindisi, li 20 MAG. 1961

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

Al. Sig.

Pizzo Giovanni

Suburra presso Ospedale Pizzardi
Mell. S. Pietro Vernotico
=====

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di
locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

370890

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

30 GEN. 1962

10PS
RACCOMANDATA R. R.

Al Sig. Rizzo Giovanni

Lotto 1^a Scala A Int. S

Via Rizzo

S. PIETRO VERNOTICO

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.-

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.-

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

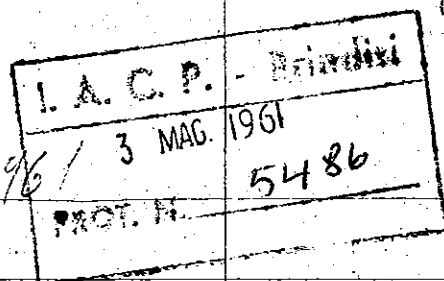


IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di £. 6.910.= in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da l. 3% a £. 3.30%.-

Brindisi 2/5/96



Il Signorito Rizzo Giordano
Infermiere p. q. Ospedale Vittorio Veneto di
S. Pietro Vernotico.

È venuto a conoscenza
che mi appartiene e
rinviato a me.

È venuto a conoscenza
che mi appartiene e
rinviato a me.

mi è appartenuto

con ossequio

Giordano Rizzo

Via Lazio 5 Brindisi

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7281

Brindisi, li 16-8-61
AL SIG. ~~Don F. Rizzo~~ Rizzo
Lotto 1° Scala A Int. 5
Via G. Rizzo
S. Felice V.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.178 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4,10.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.892 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£ <u>1.178</u> vano per vani <u>4,10</u>	£ . <u>6.060</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale	£ ..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£.	<u>182</u>
		<u>6.892</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

Russell's

*in fello
consenso*

Scheda 531

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n° 5486

Brindisi, lì 3 MAG. 1961

Uff. Amm.vo

Al Sig. Rizzo Giovanni - Infermiere

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gi in locazione semplice.-

presso Ospedale Niccetto Melli

S.PIETRO VERNOTICO

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato conces-
so un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istit-
tuto, sito in Via Rizzo, lotto 1 scala A interno 5

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre accesso
ri equivalenti a vani legali 4.10

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c postale, il versamento della somma di L. 27.576,-
come appresso dovute:

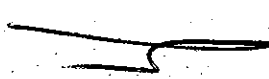
a) - Mensilità di fitto e servizi dal <u>10-5-1961</u> al <u>10-6-1961</u> L. <u>1360</u> vano x vani <u>4.10</u> L. <u>5.576=-</u>	
b) - Canone consumo acqua normale..... L. <u>500=-</u>	
c) - Contributo nelle spese di illumina- zione alle scale..... L. <u>150=-</u>	
d) - I.G.E. 3% su a)..... L. <u>168=-</u>	
	TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO...L. <u>6394,-</u>
e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)...."	<u>19182-</u>
f) - Deposito spese contrattuali....."	<u>2000-</u>
	TOTALEL. <u>27576-</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di conse-
gna dell'appartamento.

- Non presentandosi entro il 10 Maggio corrente, sarà dichiara-
ta rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)



*Boll. n° 429
del 4-5-1961 dov. 27.576*



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
BARI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE
DI
BRINDISI

N. 1465 di Prot. Sez.

Risposta al foglio del

Div. Sez.

ALLEGATI N.

OGGETTO: Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Economici e
Popolari - D.P.R. 23/5/1964, n. 655 - Richiesta di cambio
alloggio popolare -

Si informa che la Commissione Provinciale di assegnazione alloggi economici e popolari, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 23/5/1964, n. 655, ha accolta la sua istanza in data 18/5/1966 concedendogli il cambio dell'alloggio popolare attualmente occupato con quel lo sito alla via Arezzo - Lotto 1° - Scala A - Interno 2.-

Entro 15 giorni dalla data di ricezione della presente, la S.V. dovrà far pervenire a questa Commissione dichiarazione di accettazione dell'assegnazione dell'alloggio di che trattasi, pena la decadenza dell'assegnazione stessa e nel contempo dovrà stipulare il relativo contratto con l'Ente Proprietario Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ed occupare stabilmente l'alloggio, lasciando libero da persone e cose quello attualmente occupato.-

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Dott. Vincenzo D'AMELJ MELODIA)

23 FEB. 1968

*Ha rinunciato
al cambio*

A.C.P. - Brindisi
1498
PRGT. N. 24 FEB. 1968

Brindisi,

-AL SIG. RIZZO GIOVANNI

Via Arezzo - Lotto 1° - Int. 5
S. PIETRO VERNOTICO

e, p. c. -ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DELL' I. A. C. P.

BRINDISI

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI

BRINDISI

P.C. AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DELL' I. A. C. P.

BRINDISI

Il sottoscritto RIZZO GIOVANNI, nato a Lecce il 13/4/'38, impiegato in qualità d'infermiere generico presso l'Ospedale "N. MELLI" di S. Pietro Vernotico, domiciliato e residente in S. Pietro Vernotico alla Via Pier G. Rizzo- 89 nell'appartamento dell'I.A.C.P. Lotto A int. 5 espone quanto segue :

nell'anno 1965 - '66 faceva domanda di cambio alloggio per l'appartamento dello stesso lotto int. 2, lasciato vacante dalla Fam. Picocci Gustavo. Il sottoscritto sino all'anno 1968 non aveva ricevuto alcuna risposta in merito, ma vedeva occupato nel settembre del '66 l'appartamento prima Picocci dalla Fam. Mangia Mario, impiegato postale. Pertanto credeva che la sua richiesta non fosse stata accolta. La richiesta per il cambio alloggio fu fatta dal sottoscritto perchè le necessità familiari la richiedevano opportuna, essendo la famiglia cresciuta con la nascita di quattro figli e l'appartamento in causa è provvisto di una stanza in più.=

Il sottoscritto, invece, nel marzo del '68 riceveva la comunicazione dall'Ufficio Tecnico di Bari e dall'Ufficio Assistenza Sociale di Brindisi che la sua istanza era stata accolta e pertanto doveva entro quindici giorni effettuare il cambio alloggio.=

Avuto un colloquio con l'inquilino Mangia apprendeva che l'appartamento era stato assegnato alui e perciò ci abitava da un anno e mezzo, poichè le chiavi gli erano state consegnate da un impiegato dell'I.A.C.P.= A causa malattia non poteva il Rizzo recarsi a Brindisi e chiedere chiarimenti, per cui dopo essersi rimesso si presentava all'I.A.C.P. dall'impiegato Minunni per chiedere spiegazioni ed eventualmente accettare quanto di suo diritto. Qui faceva le sue rimostranze e faceva notare che il rifiuto che si faceva era subordinato al fatto che l'appartamento si trovasse occupato e ridotto in condizioni insopportabili per essere accettato. Al che il suddetto impiegato non dette alcuna spiegazione circa il rifacimento della casa e pur apprendendo che il Mangia fosse abusivo pregò il sottoscritto di firmare la rinuncia senza far portare la questione in Consiglio d'Amministrazione dove ci sarebbe stata soltanto una inutile perdita di tempo e fastidio.=

Il sottoscritto, per non sembrare invadente, firmò la rinuncia e successivamente si recava dall'Avv. Vittorio Palermo per sapere come effettivamente sarebbero potute andare le cose

Il suddetto Avvocato restava stupito per l'andamento della faccenda, poichè egli

sa benissimo che se un unquilino non paga un solo mese giunge a lui comunicazione e deve subito spiccare atti con spese continue di mora e cartabollata, mentre per il Mangia, dopo un anno e mezzo, nulla gli era ancora pervenuto; non solo, ma giustamente notava che aveva dovuto fare una ingiunzione di pagamento per eccedenza d'acqua dell'anno 1967 di L. 21.000 (VENTUNOMILA) al Picocci che non abitava più l'appartamento sin dal 1965.=

Il sottoscritto intanto per tutta la settimana scorsa ha visto effettuare dei lavori nell'appartamento da lui rifiutato ed intuiva che anche a lui, se avesse accettato, sarebbe dovuto essere stato consegnato come nuovo e non avrebbe certamente rifiutato se tutto ciò gli fosse stato chiarito e se fosse stato risolto il caso dell'occupazione della casa da una famiglia che non aveva ancora ricevuto comunicazione alcuna d'assegnazione d'alloggio.

Spiegato ciò il sottoscritto chiede alle S.V.ILL/me che sia aperta un'inchiesta sul caso e che si riconsegni, essendone nel diritto, l'alloggio in questione.

Certo che la sua istanza sarà benevolmente accolta, poichè tutto si è svolto in buona fede da parte del sottoscritto, e presa in considerazione tenendo sempre conto che la famiglia è cresciuta.

Ringrazia e distintamente saluta con ossequi

Giovanni Rizzo

Via P.G. Rizzo, 89

S. Pietro Vernotico LI 16/5/68

*Causa per usurato
(L. 128/68) al 31/3/68) Tral
e Violazioni contrattuali
cessione a busta
va a tale Palma
S. Pietro Vernotico, Azione
legale non attuata
da difensore*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comune di Brindisi (INA-Casa, piano 1° Biennio del Secondo Settennio - Cantiere 11250).

- Impresa Soc. r.l. "La Generale Costruzioni" -
Brindisi.

- Importo aggiuntivo al netto.....£. 2.156.000.-

Repertorio n°

-----0-----

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessanta, il giorno due del mese di maggio, nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi; sita in Via G.B. Casimiro, n. 9;

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con deliberazione 10.11.1955, n° 347 ai sensi dell'art. 151 del R.D. 28.4.1938, n. 1165, alla stipula dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me e giusto l'art. 28 della vigente legge no

tarile del 12.2.1913, n°89:

1) - Il Comp. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Dott. Armando De Castro, nato a San Pietro Vernotico il 28.1.1912 e residente in Brindisi alla Via De Lubelli n.5, Presidente della Soc.r.l. "La Generale Costruzioni", in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal Consiglio di Amm.ne di detta Società con deliberazione in data 4 aprile 1957 articolo 7 che al contratto originale è al n.1 degli allegati;

3) - L'Ing. Stanislao De Luca Andrioli, nato il 25 dicembre 1927 in S. Pietro Vernotico - titolare della impresa edile omonima - e residente in Lecce, Via Cavour n.33, nella sua qualità di supplente come all'art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 24.3.1958, n.1694 di Repertorio registrato a Brindisi il 10.4.1958 al n.1647, mod.I vol.111, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa

Sello Laro Cosimo

Rimborzata causione di L. 18732 -
con mandato n. 1596 del 30/6/61 e versata
in c/c per fitti arretrati -

25/5/56

27

3

RACCOMANDATA R.R.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI

BRINDISI

Via Casimiro, n. 9

Il sottoscritto DELLO IACO COSIMO di Annibale
residente nel Comune di San Pietro Vernotico, in
via Manzoni n. 47, rivolge rispettosa istanza a co-
desto Istituto affinché gli sia assegnato un allog-
gio delle case popolari di recente costruzione in
questo Comune, indipendentemente dal numero dei va-
ni che lo compongono e cioè indifferentemente sia
quello di 4 o 5 vani contabili.

Alliga i documenti richiesti:

- 1) Situazione di famiglia;
- 2) Certificato Ufficio Distrettuale II.DD. (a tergo
della situazione di famiglia)
- 3) Certificato di residenza;
- 4) Certificato penale;
- 5) Atto notorio attestante di trovarsi da due anni
nell'abitazione. (Questo documento è sostitutivo
della dichiarazione, in quanto lo scrivente non
ha mai potuto avere una dimora per lungo periodo,
e si è dovuto sempre adattare in abitazioni
prevvisorie.)

6) Assegno del Banco di Napoli n. 001197/B del
25.5.1956 di £. 500.== intestato a codesto Istituto.

Sicuro che la presente sortirà l'esito desiderato,
si tiene a disposizione per qualsiasi altra notizia
che interessa la pratica.

Ringraziando porge deferenti ossequii etc etc

San Pietro Vernotico li 25 Maggio 1956

Uello Leo Orino

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00(0)00-----

Prot. n. ¹⁶⁶⁰
Uff. Amm./vc

Brindisi, li 27 NOV. 1956

AL SIG. *Dello Iacc Commu*
VIA *Mantoni* n. *147*

J. P. Vermetto

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via *Politeama* lotto 1, scala *B* interno *5*.

Detto alloggio è composto di vani utili oltre gli accessori equivalenti a vani legali *4,10*.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro, 9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di *£ 25.946 =* come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 1.0 DIC. 1956 al 9 GEN. 1957	
£ <i>1360</i> vano x vani <i>4,10</i> =	£ <i>5.546 =</i>
b) - canone consumo acqua normale	£ 450
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale	£ 50
d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)	£ <i>18.738 =</i>
e) deposito spese contrattuali	£ 1.000
f) - I.G.E. 3% su a)	£ <i>158 =</i>
Totale	£ <i>25.946 =</i>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e la ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 7 DIC. 1956 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo VALLARINO)

3^{MO} SITUAZIONE DI FAMIGLIA

PAGATO 18 MAR. 1956

del sig. Pelle Tasso Codacci
domiciliato in questo Comune alla via San Pietro, 25

N. d'ord.		COGNOME E NOME		NASCITA		MATRIMONIO		MORTE		STATO CIVILE	RELAZIONE COL CAPO FAMIGLIA	Professione
				Lugogo	Data	Lugogo	Data	Lugogo	Data			
		Bello Sacco Antonio	Antonio A.		6.10.1933	Muribato				Coniugato	E. S.	maestro
		Giorgio Sacco	1. Fido 110		20.3.1928	Muribato				Coniugato	maestro	contabile
		Bello Sacco Annibale	"		7.12.1941					Coniugato	maestro	
		Bello Sacco Anna	"		3.9.1954					Coniugato	maestro	

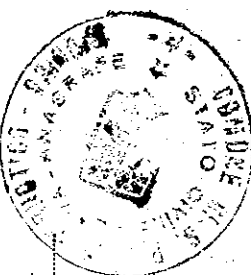
La presente situazione è conforme alle risultanze degli Atti esistenti in questo Ufficio Anagrafe e si rilascia a richiesta.

ed in carta libera ad uso

Dalla Residenza Municipale, li.

18 MAG 1956

L'IMPIEGATO ADDETTO



LIPODOL
DI ANTI-SINDACATO

Struttura delle Imprese

BRINDISI

si cartolina

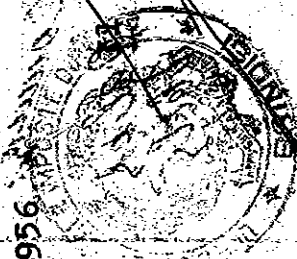
che i componenti a tergo indicati non figurano iscritti nei registri del catasto fabbricati del comune di

S. Pietro Vernotico.

Si rilascia per uso assegnazione alloggio.

Brindisi, 18/5/1956

Direttore



W-9686

360

000000

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

ATTO DI NOTORIETA'

L'anno millenovecentocinquanta sei il giorno ventidue del mese di maggio nel Comune di S. Pietro Vernotico e nel Palazzo di Città.

Innanzi a me Enet. Pasquale GUGLIELMI - Sindaco di questo Comune, assistito dall'infrascritto Segretario del Comune, si sono spontaneamente presentati i Signori:

1. ROMANO Cosimo, anni 33, manovale
2. NICOLI' Nicola, anni 37, manovale
3. SCOZIA Gino, anni 35, contadino
4. NICOLO' Vito, anni 22, muratore

persone cognite, idonee e degne di fede qui domiciliati.

Essi su costituiti signori aderendo alla richiesta loro fatta dal Signor DELLO IACO Cosimo nato a CELLINO S. MARCO il 6/10/1933

hanno concordemente e liberamente dichiarato quanto appresso e cioè:

è a nostra personale conoscenza che il richiedente insieme alla sua famiglia ha abitato per due anni una casa di abitazione sita in questa via Lecce n°177. =

= = = = =

=

=

=

=

=

=

=

=

Noi sopradetto; dopo che i dichiaranti hanno confermato con il giuramento di rito la fatta intestazione, diamo atto ad essi della medesima, perchè possa servire al prefato Sig.

Dello Iaco Cosimo

ad ~~uso~~ assegnazione alloggi

Letto ed approvato il presente atto viene sottoscritto come appresso:

I dichiaranti

Romano Piring
Adel M. M. M.
Lezia Piring
M. M. M. M.

IL SEGRETARIO



IL SINDACO

4